



**Città di Alessandria**  
**Servizio Autonomo di Polizia Locale**

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE, MEDIANTE PULITURA DELL'AREA INTERESSATA DA SINISTRO STRADALE O DA ALTRO EVENTO, DA EFFETTUARSI SULLA RETE VIARIA COMUNALE IN PROPRIA GESTIONE, INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN SITUAZIONI D'EMERGENZA, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**Articolo 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 2 del presente Capitolato.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli e, ove non previsto dal presente Capitolato, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Legge n. 91/2014 convertito in legge 116/2014.

## Articolo 2

### **ELENCO TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà tenuto ad espletare il servizio in oggetto secondo le seguenti classi di tipologie di interventi:

**A) “interventi “standard” obbligatori”** purchè vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
- 3) recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

**B) “interventi straordinari” obbligatori** privi dell’individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento;

**C) “interventi “perdita di carico”** che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale;

D. **“interventi in contesto di criticità”** consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc. ), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

### **Articolo 3** **COSTI DEL SERVIZIO**

**Lo svolgimento del servizio in concessione**, articolato nelle classi di tipologie di interventi descritti dettagliatamente nei punti A), B), C), e D) dell’art 2 del presente Capitolato, **non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Alessandria.**

Secondo quanto disposto dall’articolo 165 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato per mezzo del trasferimento al concessionario del “rischio operativo”.

Il “rischio operativo” è definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovranno essere interamente sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) del/i veicolo/i interessato/i che avrà/avranno cagionato l’evento, oggetto di intervento del concessionario, rientranti nell’ipotesi dell’articolo 2 punti A) e D).

**Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nel punto B) dell’articolo 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.**

**Nel caso in cui fosse/fossero individuato/i il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nel punto C) dell’articolo 2 del Capitolato, sopra**

descritti, sia nel caso di sinistro stradale sia nel caso di altro evento non qualificabile come sinistro stradale, dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione del/i veicolo/i interessato/i che avrà/avranno cagionato l'evento.

**Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nel punto C) dell'articolo 2 del Capitolato, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.**

#### **Articolo 4**

### **LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio comunale di competenza del Comune di Alessandria e relative pertinenze.

#### **Articolo 5**

### **DURATA DEL SERVIZIO**

Il **servizio** di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, avrà la durata di **due anni** dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna della concessione del servizio.

E' prevista la facoltà di prorogare l'affidamento in concessione del servizio per la durata di 6 mesi (proroga tecnica).

#### **Articolo 6**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale del Corpo di Polizia Municipale e/o da personale preposto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., intervenuto sul luogo del sinistro o di altro evento, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica ovvero al numero verde della **Centrale Operativa** del concessionario, che dovrà essere in **servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno** (vedi articolo 8 del Capitolato).

La Centrale Operativa in oggetto dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate e provvederà, comunque, ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, l'Unità Operativa più vicina per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale o altro evento.

Nei casi di cui all'art. 2 lettera D) del presente Capitolato, alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto dell'Amministrazione Comunale da inviare a mezzo fax o e-mail alla Direzione del concessionario del servizio.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, i propri recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinari e via PEC e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che si dovesse verificare nel periodo di durata del rapporto così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

## **Articolo 7** **TEMPI DI INTERVENTO**

Considerato che il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i **tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili** e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare quelli indicati nel comma successivo del presente articolo.

Il concessionario provvederà, quindi, in caso di sinistro o di altro evento e nei casi previsti dall'art. 2 del presente Capitolato, ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di viabilità e sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei detriti solidi e del materiale trasportato disperso e con bonifica del territorio, entro:

- 35 minuti dalla richiesta di intervento per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 50 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

**L'intervento, nel suo complesso, dovrà essere **rapido**.**

Per **rapido intervento** si intende l'iniziale riduzione e la definitiva eliminazione, nel minor tempo possibile, delle condizioni di intralcio e/o condizioni di pericolo alla circolazione veicolare e al transito pedonale posta in essere dall'evento occorso ovvero dal sinistro stradale od altro evento disciplinati dall'articolo 2 del presente Capitolato.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali, (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato con tempistica idonea ad evitare il protrarsi delle condizioni di pericolo e/o di intralcio precedentemente indicate.

## **Articolo 8**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI SERVIZI**

Il concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente Capitolato.

In particolare il concessionario dovrà:

- essere dotato di un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le Unità Operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h , 365 giorni l'anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento (cd. Centrale Operativa);
- disporre di Unità Operative in numero non inferiore a due per l'esecuzione materiale degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale descritti dall'articolo 2 del Capitolato attivate dal servizio di reperibilità, assicurando l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno. Ciascuna Unità Operativa dovrà essere composta da almeno un operatore e da un automezzo attrezzato per l'espletamento delle attività richieste;
- predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione;
- per ogni intervento il personale delle Unità Operative dovrà predisporre apposita scheda di intervento;

- realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento, dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:
  - A) informazioni sulla localizzazione dell'intervento:
    - data e ora della chiamata
    - luogo dell'intervento
    - data e ora di inizio dell'intervento
    - data e ora fine dell'intervento
  - B) informazioni sulla tipologia dell'intervento:
    - fotografie prima e dopo l'intervento
    - descrizione dell'intervento effettuato
  - C) al termine dell'intervento, qualora possibile, rilevare:
    - il numero dei veicoli coinvolti
    - le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso a personale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Alessandria preventivamente autorizzato.

Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Infine il concessionario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di "**ripristino post incidente**", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

## **Articolo 9**

### **MODALITA' OPERATIVE E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario del servizio curerà il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale e da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, **senza oneri per**



**l'Amministrazione Comunale**, secondo le classi di tipologie di interventi descritti dettagliatamente dal punto A) al punto D) dell'art. 2 del presente Capitolato, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) "*pulitura*" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc), con l'ausilio di apparecchiature professionali;

b) "*pulitura*" del manto stradale e reintegro della matrice ambientale in caso di "perdita di carico" con riferimento in quanto indicato nell'art. 2 lettera C) del presente Capitolato;

b) "*pulitura straordinaria*" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 (Seveso) nel rispetto della vigente normativa in materia con riferimento a quanto indicato nell'articolo 2 lettera D) del Capitolato;

c) "*lavaggio*" della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;

d) "*aspirazione*" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;

e) "*smaltimento*" dei materiali recuperati nel rispetto della normativa e/o di leggi regolamentari.

Le attività sopra descritte dovranno essere svolte dal concessionario nel rispetto delle vigenti normative di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente), nel rispetto delle normative in sede di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 e s.m.i. relativo al "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo" e alla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 maggio 1999.

Le attività sopra descritte dovranno essere svolte inoltre dal concessionario nel rispetto del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2013 "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare".

Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale del 09/06/1995 “Disciplinare Tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”.

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del concessionario del servizio, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del medesimo con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della piattaforma stradale interessata da sinistro e da altro evento con aspirazione e asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;  
tecniche e modalità di intervento per la pulizia “straordinaria” della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti “rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (Legge Seveso);
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale;
- spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.

In caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all’Amministrazione Comunale e alle Compagnie di Assicurazione.

## **Articolo 10**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula

del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

### **Articolo 11**

#### **NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO**

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i).

**Il concessionario dovrà garantire, pertanto, di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni meglio specificate nell'articolo 2 del presente Capitolato al fine di tutela della relativa sicurezza.**

### **Articolo 12**

#### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà garantire il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, assicurando la tipologia di interventi descritti dettagliatamente nei punti A), B), C) e D) dell'art. 2 del presente Capitolato, con l'utilizzazione di automezzi appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Gli automezzi in oggetto, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose.

I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'evento, che possano essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.

Gli automezzi, inoltre, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo del concessionario.

Tutti gli automezzi in dotazione al concessionario devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio sopra descritto per il tramite delle Unità Operative previste dall'articolo 8 del presente Capitolato. Ciascuna postazione dovrà disporre di almeno un automezzo attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento;
- b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento.

Ogni automezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto stradale interessato dal sinistro stradale o altro evento;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey ecc) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dall'evento;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento;
- e) la presenza di un operatore o di più operatori ove possibile, che svolgano in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie e possano operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale:

- la mappatura delle Unità Operative previste dall'art. 8 del presente Capitolato;
- le indicazioni circa l'Ufficio e/o il Responsabile o i Responsabili competenti alla gestione del servizio. L'Ufficio e/o il Responsabile o i Responsabili gestiranno i

rapporti organizzativi con l'Amministrazione Comunale, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia stradale circa lo svolgimento di taluni servizi, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa, ecc.

### **ARTICOLO 13** **FUNZIONE DI CONTROLLO**

E' riconosciuta all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente Capitolato.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, segnalando le eventuali criticità.

In tal caso il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione medesima.

In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente Capitolato relativi alle penalità e alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 14**

### **COSTI DEL SERVIZIO E SURROGAZIONE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL COMUNE DI ALESSANDRIA**

**Lo svolgimento del servizio in concessione**, articolato nelle classi di tipologie di interventi descritti dettagliatamente nei punti A), B), C), e D) dell'articolo 2 del presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 165, primo comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, **non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Alessandria.**

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovranno essere interamente sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) del/i veicolo/i interessato/i che avrà/avranno cagionato l'evento, oggetto di intervento del

concessionario, rientranti nell'ipotesi dell'articolo 2 punti A) C) D).

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del Capitolato Tecnico.

A tal riguardo l'Amministrazione Comunale di Alessandria, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al concessionario per:

- a) intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro (ex. art. 2054 del Codice Civile) o altro evento;
- b) denunciare il sinistro o altro evento alle Compagnie di Assicurazione interessate, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indenizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento.

Al fine di poter adeguatamente documentare agli Istituti di Assicurazione la richiesta di rimborso per l'intervento effettuato, il concessionario potrà esercitare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa sul diritto di accesso, richiesta per l'ottenimento dei dati anagrafici delle persone (dati non sensibili) e dei veicoli (compresa la copertura assicurativa) coinvolti nei sinistri stradali o altro evento oggetto di intervento del concessionario.

L'Amministrazione Comunale si impegna, altresì, a comunicare al concessionario, tutti i dati relativi al/i veicolo/i coinvolto/i nel caso di perdita di carico disciplinato dall'art. 2 lettera C) del Capitolato.

Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle Compagnie di Assicurazione, delle attività svolte dalle Unità Operative del concessionario secondo le classi di tipologie di intervento individuate nel presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si impegna a sottoscrivere una delega, appositamente predisposta, che sarà allegata al contratto che sarà stipulato, successivamente all'aggiudicazione del servizio, tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario.

Si precisa che in caso di intervento "a vuoto", ovvero su evento dal quale non è derivato alcun tipo di versamento e/o dispersione di detriti solidi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione Comunale di Alessandria.

## **Articolo 15**

### **COMUNICAZIONE MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI**

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Alessandria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta modifica.

## **Articolo 16**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione Comunale e il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 e s.m.i., dichiarano già fin d'ora:

- 1) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- 2) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- 3) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione del servizio;
- 4) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di concessione di servizio.

I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo. Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengono adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione di servizio.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Comune di Alessandria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati e le informazioni di cui venga in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

## Articolo 17

### GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, secondo quanto previsto dall'articolo 103, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2° e 3°, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il valore della concessione per l'intera durata biennale, comprensivo dell'importo dell'eventuale proroga semestrale, è pari ad **€ 349.109,22** IVA esclusa, (l'importo annuale è pari ad € 139.643,69) ed è stato calcolato sulla mole dei sinistri verificatisi sulla rete stradale di propria competenza negli anni 2014 e 2015 e, tra questi, di quelli che hanno reso necessario l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro o altro evento.

Tale importo costituirà la base per la regolare costituzione della garanzia definitiva citata al primo comma.

Alla luce di questa stima viene calcolata la "**garanzia definitiva**" del 10% e pertanto la garanzia suddetta dovrà essere di ammontare pari ad **€34.910,92 (Euro trentaquattromilanovecentodiecinovantadue)** per la durata contrattuale di due anni dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione, comprensivo dell'importo di eventuale proroga semestrale.

La garanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 103, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti all'Amministrazione Comunale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali medesime, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, secondo quanto previsto dall'articolo 103, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2°



e 3°, pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

La mancata costituzione della “garanzia definitiva”, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, determina la decadenza dell'affidamento della concessione di servizio e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune di Alessandria che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La “garanzia definitiva” dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di Alessandria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario del servizio.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1 dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 a scelta del concessionario del servizio può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3°, del Decreto Legislativo sopra citato e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La “garanzia definitiva” di cui al primo comma del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della “garanzia definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio affidato in concessione risultante dal certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della “garanzia definitiva” è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione Comunale, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del concessionario del servizio, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio affidato in concessione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

L'ammontare residuo, quindi, pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

## Articolo 18

### ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER INFOTUNI E DANNI

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività inerente la concessione del servizio in oggetto.

A tal fine il concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi descritti nell'art. 2 dal punto A) al punto D) del Capitolato, vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi approvati tra le parti, finalizzati ad assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, deve stipulare, con idonea Compagnia assicurativa, apposita polizza assicurativa, di importo non inferiore a **€ 5.000.000,00 (cinque milioni di euro)**, con una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro stradale o altro evento.

La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, l'assenza sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura e manutenzione straordinaria, di particelle residue di liquidi inquinanti, (lubrificanti, carburanti, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), o di detriti solidi, non biodegradabili dispersi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.), di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate e di perdita di carico.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 7°, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

## ARTICOLO 19

### DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

## **ARTICOLO 20**

### **SOTTOSCRIZIONE DI VERBALE DI CONSEGNA IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva, **in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità**, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti di apposito verbale di consegna del servizio in concessione, in pendenza della stipulazione del contratto, previa stipulazione di apposita polizza assicurativa con idonea Compagnia Assicurativa di cui all'articolo 18 del presente Capitolato.

## **ARTICOLO 21**

### **SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

Il concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Alessandria.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune di Alessandria procederà all'incameramento della cauzione definitiva, denominata "garanzia definitiva", disciplinata dall'articolo 18 del presente Capitolato, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune di Alessandria e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 22**

### **FORO COMPETENTE**

E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione di eventuali controversie.

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dall'articolo 2 del Capitolato, questa non darà mai diritto al concessionario ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione delle prestazioni stesse.

Per tutte le controversie insorte fra l'Amministrazione Comunale e il concessionario, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

E' eletto quale Foro competente per le eventuali controversie quello di Alessandria.

## **ARTICOLO 23**

### **PENALI: MODALITA' DI APPLICAZIONE**

L'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle penali a carico del concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del concessionario;

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;
- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;
- alla quarta infrazione applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.

b) mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto, salvo causa di

forza maggiore da dimostrarsi a carico del concessionario:

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 200,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 400,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, (salvi i casi di contestazione formale) l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto al concessionario le inadempienze ravvisate.

Il concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul deposito cauzionale definitivo, ora denominato "garanzia definitiva", disciplinata dall'articolo 18 del presente Capitolato.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

La "garanzia definitiva" dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario del servizio.

L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

## ARTICOLO 24

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Alessandria, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456, del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1) il **venire meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (motivi di esclusione);

2) il **venir meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, dei seguenti **requisiti di idoneità professionale** (di cui all'articolo 83, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) ovvero

A) **iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati.** Per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo Registro Professionale o Commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

B) **iscrizione, ai sensi dell'articolo 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 9, "bonifica siti contaminati",** al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;

C) **iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 8°, del Decreto Legislativo n. 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio";**

3) il **venir meno**, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al concessionario, del seguente **requisito di idoneità tecnico professionale** (di cui all'articolo 83, 6° comma, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) ovvero

A) **titolarità della certificazione** dell'adeguata gestione e del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l'ambiente, la salute e la

sicurezza dei lavoratori ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001** ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS);

4) **il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con il concessionario, per un numero di casi superiore a quattro** (l'infrazione verificatasi nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 25);

5) il **mancato intervento**, anche per una sola volta, da parte del concessionario **entro sei ore dalla chiamata** (ferme restando le penali disciplinate dal precedente articolo);

6) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle **negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio**.

Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della "garanzia definitiva" prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e il Comune di Alessandria è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

In base all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento.

## **ARTICOLO 25**

### **CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino in oggetto il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente Capitolato e dei requisiti di ordine generale previsti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino in oggetto il concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti di idoneità professionale e del requisito di idoneità tecnico – professionale indicati nel Disciplinare di Gara.

## **ARTICOLO 26**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario deve attenersi alle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare a sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini del pagamento del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.



## ARTICOLO 27

### DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Amministrazione Comunale - Servizio Prevenzione e Protezione – ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze secondo quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. n. 81 del 2008 e s.m.i..

In seguito all'aggiudicazione del servizio e prima della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione Comunale, valutata la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico - professionale del concessionario ed acquisite da parte del medesimo le informazioni relative agli effettivi rischi da interferenze, dovrà revisionare il DUVRI preliminare e procedere alla redazione del DUVRI definitivo.

A tal fine, per poter identificare in modo preciso e dettagliato i rischi scaturenti dalle attività interferenti, l'Amministrazione Comunale dovrà convocare:

- 1) una riunione iniziale per il coordinamento e la condivisione del D.U.V.R.I., secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- 2) una eventuale riunione di aggiornamento, che avverrà nel corso della durata del contratto, ai fini di una ulteriore integrazione del D.U.V.R.I. redatto inizialmente.